

## AGEVOLAZIONI

### ***Beni strumentali e credito d'imposta per i forfettari***

di Sandro Cerato



Master di specializzazione

**REVISIONE LEGALE**

Scopri le sedi in programmazione >

A differenza delle **spese per il personale dipendente**, anche per il 2020 continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell'accesso al regime forfettario, il **costo dei beni strumentali** utilizzati dal contribuente forfettario nello svolgimento della sua attività.

Sarà pertanto possibile procedere anche all'acquisto di **nuovi beni strumentali nel corso del 2020**, tenendo conto che, per tale anno, è riconosciuta, anche ai soggetti in regime forfettario, la **possibilità di usufruire del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, introdotto dalla **Legge 160/2019** (Legge di bilancio 2020) in **sostituzione del super e dell'iper-ammortamento**.

Come noto, infatti, le deduzioni previste in materia di super ed iper ammortamento prevedevano una **maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili**.

Tale tecnica era **incompatibile** con le regole per la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime forfettario, per i quali i costi non sono deducibili in via analitica bensì forfettaria.

La norma istitutiva del credito d'imposta (contenuta, come detto, nella L. 160/2019) per gli **investimenti in beni strumentali** prevede, invece, che l'agevolaione in discorso operi indipendentemente *"dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito"* del soggetto che ne intende usufruire.

#### **Il nuovo credito d'imposta**

L'[\*\*articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019\*\*](#), ha introdotto, in sostituzione dei super ed iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta invocabile in presenza di **tre tipologie di**

## investimenti agevolabili:

- **investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0”** (beni oggetto dei super-ammortamenti);
- **beni materiali “Industria 4.0”** di cui all'[Allegato A L. 232/2016](#) (beni oggetto degli iper-ammortamenti);
- beni immateriali di cui all'[Allegato B L. 232/2016](#) (beni oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Il credito d’imposta relativo agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0”** spetta alle **imprese** e agli **esercenti arti e professioni**, inclusi anche i contribuenti che hanno aderito al **regime forfettario**, nella misura del **6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro**.

Per gli **investimenti in beni “Industria 4.0”** compresi nell'[Allegato A L. 232/2016](#) spetta, invece, un **credito d’imposta maggiore**, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, e del 20% per gli investimenti tra 2.500.000 e 10.000.000 euro.

Per gli investimenti in **beni materiali** (sia “Industria 4.0” che non “Industria 4.0”), il **credito d’imposta è utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in **cinque quote annuali** di pari importo (1/5 all’anno).

In presenza di investimenti in **beni materiali non “Industria 4.0”**, il **credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo** a quello di **entrata in funzione dei beni**, mentre per gli investimenti in **beni “Industria 4.0”** a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta **interconnessione**.

Per gli **investimenti relativi a beni immateriali** compresi nell'[Allegato B L. 232/2016](#), il credito d’imposta è riconosciuto, invece, nella misura del **15% del costo** e nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro** ed è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in **tre quote annuali** (1/3 all’anno).

Per completezza, e come già in parte anticipato, è necessario evidenziare che, per gli **esercenti arti e professioni**, è possibile fruire del **solo credito d’imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli Industria 4.0**, e quindi quello nella **misura del 6%** derivante dagli **investimenti “ordinari”** in beni materiali nuovi.

La **limitazione** in questione è applicabile anche ai contribuenti che svolgono un’attività di lavoro autonomo fruendo del **regime forfettario**.